

Sentenza n. 412/2015 pubbl. il 09/03/2015

RG n. 8839/2013

Repert. n. 894/2015 del 18/03/2015

N. R.G. 8839/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8839/2013

tra

F
L
P
P

SRL

SRL

PARTE ATTRICE

e

E
C

S SRL

IMM

SAS DI C

C

& C

PARTE CONVENUTA

Oggi 9 marzo 2015 ad ore 12.30 innanzi al dott. Nicolò Stanzani Maserati, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]

Per parte convenuta l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]

Il Giudice invita le parti alla discussione.

I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note conclusive.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Nicolò Stanzani Maserati

GIURE.IT

pagina 1 di 6





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia, Prima Sezione Civile, dott. Niccolò Stanzani Maserati, in composizione monocratica, pronuncia la seguente:

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. r.g. 8839/2013 di cui in epigrafe.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con atto di citazione notificato in data 26.11.2013, F. [REDACTED] B. [REDACTED], L. [REDACTED] B. [REDACTED] e la P. [REDACTED] P. [REDACTED] S.r.l., il primo anche in qualità di legale rappresentante della società, convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la E. [REDACTED] S. [REDACTED] S.r.l. e la C. [REDACTED] Imm. [REDACTED] S.a.s. di C. [REDACTED] C. [REDACTED] & C., entrambe con sede in [REDACTED] (RE), chiedendo di dichiarare ex art. 2901 c.c. l'inefficacia dell'atto di compravendita a rogito Notaio [REDACTED] di Modena, rep. n. [REDACTED], racc. n. [REDACTED], datato 02.11.2012, avente ad oggetto gli immobili siti nel Comune di [REDACTED] (RE) censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio [REDACTED] mapp. [REDACTED] sub [REDACTED] cat. [REDACTED] e mapp. [REDACTED] sub [REDACTED] cat. [REDACTED]

Si costituiva nel giudizio così instaurato la sola C. [REDACTED] Imm. [REDACTED], contestando frontalmente la pretesa attorea, di cui ne invocava il rigetto, mentre rimaneva contumace la convenuta E. [REDACTED] S. [REDACTED]

La domanda giudiziale è meritevole di accoglimento.

I presupposti per l'accoglimento della domanda emergono *ex tabulas* atteso che la convenuta E. [REDACTED] S. [REDACTED] ha certamente ridotto considerevolmente la garanzia ex art. 2740 c.c., emergendo dagli atti pure l'indubbia sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in particolare dell'*eventus damni* e della *scientia damni*.

È pacifica la sussistenza del credito degli attori nei confronti della E. [REDACTED] S. [REDACTED] circostanza non contestata da parte della convenuta C. [REDACTED] Imm. [REDACTED]

Gli attori ne hanno fornito la prova mediante produzione dei decreti ingiuntivi ottenuti nei



confronti della debitrice E S (docc. nn. 7, 9, 12 e 13). Repert. n. 894/2015 del 18/03/2015

Altrettanto pacifico che il credito degli attori sia sorto prima dell'atto di cui è chiesta la revoca, datato 02.12.2012, dovendosi avere riguardo – in proposito – al momento in cui è sorta l'obbligazione, a prescindere dall'eventuale accertamento in corso sul credito litigioso.

Premesso che anche tale circostanza non è sostanzialmente contestata dalla convenuta C Imm, si richiamano comunque i docc. nn. 4 e 5 di parte attrice da cui emerge che la messa in mora della E S (29 marzo e 4 aprile 2012) è stata precedente all'atto di cui è chiesta la revoca, nonché il doc. n. 7 ossia il decreto ingiuntivo n. 2446/2012 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti della stessa E S su ricorso della P P in data 20.06.2012.

Appare, inoltre, provato il concreto pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione posto in essere dalla E S con cui la stessa si è spogliata l'unico immobile di sua proprietà, ciò che ha comportato un'evidente modifica della situazione patrimoniale del debitore con conseguente nocimento per la garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c.; non è invero dubitabile la maggiore difficoltà di esazione coattiva conseguente alla fuoriuscita di tale bene immobile dal suo patrimonio.

Non può neppure dubitarsi, infine, della *scientia damni* in capo ai convenuti e in particolare della *participatio fraudis* dell'acquirente C Imm, atteso che la consapevolezza della medesima che l'atto di disposizione avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi dei creditori si desume per presunzione semplice dalla sussistenza dei dimostrati vincoli familiari tra i legali rappresentanti e i soci delle due società, solo che si consideri che I C legale rappresentante e socio unico della E S è stato fino al gennaio 2009 legale rappresentante e socio della convenuta C Imm il cui attuale legale rappresentante è la figlia C C.

A ciò si aggiunga, inoltre, la circostanza rappresentata dal messaggio di posta elettronica (doc. n. 17) trasmesso da C C – all'epoca dipendente della E S ed oggi, ripetesi, legale rappresentante della C Imm – all'attore F B in data 06.12.2012, dunque prima della stipula dell'atto di cui è chiesta la revoca, con cui venivano richieste le coordinate bancarie per "iniziare ad effettuare i bonifici di quanto dovuto dalla E S alla P".

* * *

La C Imm ha contestato la revocabilità dell'atto in oggetto in quanto costituente adempimento di un debito scaduto e, come tale, non soggetto a revoca ai sensi dell'art. 2901,



co. 3, c.c..

Al riguardo, la convenuta ha documentato l'esistenza di un credito nei confronti della E S maturato a far data dal 2007 e sino al 2012 per complessivi € 212.460,28=, sostenendo quindi che la compravendita oggetto del presente giudizio sarebbe stata stipulata tra le parti proprio in adempimento parziale di tale debito.

La convenuta ha inoltre prodotto una scrittura intercorsa con la E S (doc. n. 18), datata 29.11.2011 e quindi precedente di un anno rispetto alla compravendita, in cui le parti stabilivano che il corrispettivo della futura vendita, fissato in € 150.000,00=, sarebbe stato destinato al pagamento parziale del debito che E S già aveva maturato nei confronti della C Imm.

Gli attori hanno contestato la fondatezza dell'eccezione in parola, sostenendo che:

- dal rogito di vendita di cui è chiesta la revoca non risulterebbe l'imputazione del prezzo a compensazione del maggior credito dell'acquirente;
- la scrittura privata prodotta dalla C Imm, ancorché munita di timbro postale con data 29.12.2011, non potrebbe comunque considerarsi avente data certa;
- nell'atto di compravendita viene dato atto del fatto che una parte del prezzo, segnatamente € 50.000,00=, era già stata corrisposta dall'acquirente mediante bonifico effettuato il precedente 19.01.2010, dunque in data anteriore rispetto alla scrittura datata 29.11.2011, in cui non viene dato minimamente conto di tale pagamento (di cui peraltro non v'è traccia nei documenti di causa).

L'eccezione di parte convenuta è infondata e viene respinta.

La C Imm sostiene di avere portato in compensazione il proprio maggior credito verso la E S con il prezzo di vendita indicato nell'atto, ma tale circostanza è smentita proprio dal tenore letterale dell'atto stesso, in cui risulta che una parte del prezzo (€ 50.000,00=) sarebbe stata pagata quasi due anni prima (19.01.2010), mentre il saldo sarebbe stato corrisposto entro il 04.11.2012.

Le indicazioni contenute nel rogito di vendita contrastano, all'evidenza, con quanto concordato precedentemente dalle stesse parti nella scrittura 29.11.2011, da intendersi quindi superata.

Per giunta, a conferma di quanto appena rilevato, neppure dalla contabilità della C Imm al 30.09.2013 risulta che il prezzo di vendita di cui al rogito in oggetto sia stato portato in compensazione con il maggior credito della società verso la E S.

Il fatto poi che nella scrittura 29.11.2011 non si dia atto del già intervenuto pagamento di una



parte del prezzo, avvenuto addirittura due anni prima, ~~non è dubbia circa l'autenticità della~~ scrittura stessa, ancorché dotata di timbro postale (si rammenta che, per giurisprudenza pacifica, la certezza della data del documento derivante dall'apposizione del timbro postale può essere oggetto di contestazione e può fornirsi la prova contraria anche senza necessità di querela di falso).

Poiché in tema di applicabilità dell'art. 2901, co. 3, c.c., la giurisprudenza di legittimità (la stessa richiamata dalla convenuta) richiede che il prezzo ottenuto dalla vendita dell'immobile sia destinato all'estinzione del preteso debito già scaduto, l'eccezione formulata dalla C. Immo. risulta non provata e deve quindi essere rigettata.

Si osserva, per inciso, che le sentenze citate dalla convenuta si riferiscono tutte ad ipotesi diverse da quella in esame, in cui l'acquirente del bene compravenduto non era anche creditore del debitore-venditore e in cui il prezzo da questi corrisposto era utilizzato per adempiere precedenti debiti già scaduti.

La domanda giudiziale svolta dagli attori, dunque, deve essere accolta con dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo nei loro confronti.

La condanna alle spese segue la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia,

Prima Sezione Civile,

definitivamente pronunciando nella causa promossa da F. B. residente in (RE), L. B. residente in (RE), e la P. P. S.r.l. in persona del legale rappresentante F. B. con sede in Reggio Emilia, contro E. S. S.r.l. e C. Immo. S.a.s. di C. C. & C., entrambe con sede in (RE), ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti degli attori dell'atto di compravendita a rogito Notaio di Modena, rep. n. , racc. n. datato 02.11.2012, avente ad oggetto gli immobili siti nel Comune di (RE) censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio , mapp. sub , cat. e mapp. sub , cat.
- ordina al Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza;
- condanna la E. S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la C. Immo. S.a.s. di C. C. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in

GIURETTI



Sentenza n. 412/2015 pubbl. il 09/03/2015

RG n. 8839/2013

Report n. 894/2015 del 18/03/2015
solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori, che liquidano complessivi € 4.458,00=, di cui € 4.000,00= per compensi ed € 458,00= per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Reggio Emilia, 9 marzo 2015

Il Giudice

dott. Niccolò Stanzani Maserati

GIURET

